



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del 18/3/2013

Oggetto: Approvazione atto di transazione vertenza Speranza Pasquale Mario.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 9,15 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
Totale				5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria Deliberazione n. 61 del 28/5/2012 con la quale il Comune di Buccino diede incarico all'avv. Lucia Salimbene per tutelare i propri interessi nella vertenza avverso il Sig. Speranza Pasquale Mario;

Vista la nota del suddetto avv. Lucia Salimbene prodotta in data 20/12/2012, che si allega alla presente quale parte integrante, con la quale si consiglia al Comune di procedere ad un accordo transattivo con il Sig. Speranza Pasquale Mario assicurando, successivamente un procedimento di risarcimento danni verso la Compagnia Assicuratrice INA-ASSITALIA che all'epoca dei fatti assicurava il Comune di Buccino per responsabilità verso terzi, per comportamento negligente;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra riconoscere al Sig. Speranza Pasquale Mario la somma di Euro 4.500,00 a fronte di una richiesta di risarcimento iniziale di Euro 6.000,00 a tacitazione di ogni sua richiesta in due rate da Euro 2.250,00 l'una da pagare secondo le modalità previste nella specifica transazione;

Vista la proposta di transazione con il Sig. Speranza Pasquale Mario che si allega alla presente sub lettera "A";

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contenzioso e quello del Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di approvare la proposta di transazione che si allega sub lettera "A", relativamente alla vertenza avverso il Sig. Speranza Pasquale Mario, in accoglimento delle indicazioni dell'avvocato Lucia Salimbene incaricato di tutelare gli interessi del Comune di Buccino, e che prevede il riconoscimento, a tacitazione di ogni pretesa da parte del Sig. Speranza Pasquale Mario, della somma di Euro 4.500,00 da pagare secondo le modalità ivi previste, in due "tranches" di Euro 2.250,00 l'una;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del competente Settore Finanziario alla sottoscrizione della predetta transazione;
- 4) Di dare mandato al competente Servizio Contenzioso del Comune di provvedere a tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) Di demandare al competente Servizio Contenzioso del Comune di Buccino di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'avvio di una azione di risarcimento nei confronti della Compagnia Assicuratrice INA-ASSITALIA, che all'epoca copriva il Comune di Buccino per le responsabilità verso terzi, per comportamento negligente;
- 6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs.267/2000 con unanime e separata votazione.

STUDIO LEGALE CALELLA

AVV. ROSA CALELLA
AVV. MASSIMILIANO DE ROSA

AVV. LUCIA SALIMBENE
AVV. ALESSIO PRETE
DOTT.SSA ANNAMARIA GALLUCCI
DOTT.SSA DANILA NAPPI

Spett.le
COMUNE DI BUCCINO
In persona del Sindaco p.t
PALAZZO DI CITTA'

**Oggetto: Vertenza Comune di Buccino/ Speranza Pasquale
Tribunale di Salerno- sez. distaccata di Eboli-
R.G 811/11 GU Bianchi**

In relazione all'incarico conferito con delibera del 28/05/2012 n° 61 riguardante la vertenza di cui all'oggetto con la presente lo scrivente avvocato relaziona quanto segue.

A seguito di rinuncia al mandato da parte dell'avvocato Giovanna Scaffa per l'udienza del 06/06/2012 il sottoscritto avvocato, in seguito al conferimento del predetto incarico, provvedeva alla costituzione in giudizio in sostituzione del precedente difensore riportandosi a tutti gli scritti difensivi già depositati unitamente a tutta la documentazione in quanto la causa si trovava già nella fase dell'art. 183 c.p.c vale a dire nella fase dell'ammissione dei mezzi istruttori. In particolare si reiterava la richiesta di chiamata in causa dell'INA- ASSITALIA in quanto all'udienza del 07/07/2011 la predetta chiamata veniva dichiarata inammissibile perché tardiva.

A questo punto è necessario fare un excursus dell'intera vicenda.

In data 06/07/2008 il sig. Speranza segnalava al componente la presenza nei propri locali di copiose infiltrazioni provenienti dalla sovrastante Via Oleiros; il Comune di Buccino, previo sopralluogo dell' UTC nella persona del geom. Lordi, provvedeva ad effettuare lavori di riparazione idonei a rimuovere le cause dei lamentati danni. Successivamente con nota del 03/10/2008 prot. 8594, sulla scorta della relazione del tecnico comunale, il sig. Speranza chiedeva il risarcimento dei danni occorsi al suo immobile quantificati in € 6.000,00.

Il Comune di Buccino, con nota del 07/06/2009 prot. 5421, provvedeva a denunciare il sinistro alla compagnia garante per la responsabilità civile verso terzi INA- ASSITALIA, per essere garantito e manlevato da ogni eventuale responsabilità derivante dall'accaduto e perché l'assicurazione provvedesse al risarcimento danni in favore al sig. Speranza. A seguito di ciò, l'INA-ASSITALIA incaricava un proprio tecnico, l'ing. Viscido, dell'accertamento dei danni, questi redigeva un atto di accertamento conservativo per danni che veniva sottoscritto in data 30/07/2009 dal sig. Speranza che accettava un risarcimento concordato in € 3.600,00.

Tuttavia l'INA-ASSITALIA non vi provvedeva nonostante notevoli solleciti e una nota del 16/11/2009 prot. 9917 inviata dal Comune di Buccino. È necessario precisare che a causa del comportamento scorretto della compagnia di assicurazioni Ina – Assitalia il precedente difensore non ha potuto costituirsi nei termini di legge necessari per formulare le opportune richieste processuali come la chiamata in garanzia della predetta assicurazione e questo perché la costituzione in giudizio è stata effettuata in data 01/07/2011, giorno di conferimento dell'incarico, e cioè pochi giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 05/07/2011.

A causa di tale disagio il precedente difensore è stato costretto ad approntare una difesa all'ultimo momento incorrendo, così, nelle inevitabili decadenze processuali.

Infatti all'udienza del 07/07/2011 si costituiva in giudizio il Comune di Buccino chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia dell'Ina-Assitalia con contestuale spostamento della prima udienza. Il Giudice, preso atto della tardiva costituzione in giudizio del Comune di Buccino dichiarava inammissibile la chiamata in garanzia e rinviava all'udienza del 06/06/2012 concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Con raccomandata del 24/05/2012 prot. 3711 l'avv. Giovanna Scaffa comunicava al Comune di Buccino la sua rinuncia al mandato per motivi di opportunità professionale invitando il comparente alla nomina di un nuovo difensore per l'udienza del 06/06/2012.

Alla predetta udienza il sottoscritto difensore provvedeva alla costituzione in giudizio non potendo fare altro che riportarsi a quanto già dedotto ed eccepito dal precedente difensore nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 cpc I e II termine già depositate; controparte, invece, formulava le proprie richieste istruttorie, il Giudice si riservava.

Con provvedimento del 06/11/2012 il Giudice, nello sciogliere la riserva, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo come eccepita dal convenuto Comune di Buccino attesa la sua tardività; non ammetteva la prova per testi richiesta da entrambe le parti in quanto ritenuta, da un lato, superflua quella di parte attrice attesa la documentazione in atti e, comunque, la sostanziale non contestazione sui fatti da parte del convenuto Ente, mentre l'interrogatorio formale ed i capi di prova dedotti dal Comune di Buccino nella memoria del 18/10/2011 sono del pari superflui o irrilevanti ai fini della causa; ritenuto che


parte attrice ha sollecitato una CTU alla quale ha sostanzialmente aderito il convenuto Ente nella suddetta memoria; ritenuta l'ammissibilità e l'utilità della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio ne disponeva la stessa nominando l'arch. Barbara Liguori da Salerno e fissava l'udienza del 20/03/2013 per il giuramento e il conferimento dell'incarico.

Pertanto, stante la posizione evidente in cui l'Ente convenuto si potrebbe trovare, alla luce della CTU, il sottoscritto difensore consiglia preliminarmente di procedere alla definizione transattiva della presente vertenza in quanto la predetta CTU non potrebbe fare altro che confermare i lamentati danni che già in passato erano stati implicitamente riconosciuti dal comparente, con un aggravio di ulteriori spese. In subordine, stante il comportamento negligente della compagnia di assicurazioni Ina -Assitalia che all'epoca dei fatti copriva l'Ente convenuto per la responsabilità civile contro terzi, procedere con un'azione di risarcimento danni nei confronti della predetta compagnia per l'aggravio di spese che tale comportamento ha provocato, vale a dire per non aver garantito e manlevato l'Ente da ogni eventuale responsabilità derivante dall'increscioso accaduto.

Distinti Saluti

Salerno li 20 dicembre 2012

Avv. Lucia Salimbene



ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2013 nel Palazzo Municipale di Buccino,

FRA

Comune di Buccino (SA) rappresentato dal rag. Giuseppe Di Biase, Responsabile del Settore Finanziario, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto di transazione con Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 18/3/2013,

E

il Sig. Speranza Pasquale Mario, nato a _____ il _____ residente a _____ alla Via _____

PREMESSO

che con atto di citazione notificato al Comune di Buccino in data 21/3/2011 il Sig. Pasquale Mario Speranza aveva convenuto in giudizio il Comune di Buccino chiedendo un risarcimento danni per Euro 6.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione e spese legali per danni subiti dal proprio immobile sito in Buccino alla Via Oleiros n. 54, causa infiltrazioni provenienti dalla sovrastante Via Comunale Oleiros, di cui a segnalazione del 6/7/2008 dello stesso Sig. Speranza.

Il Comune provvedeva ad interventi di riparazione idonei a rimuovere la causa dei lamentati danni. Che il Comune di Buccino interessava la Compagnia Assicuratrice INA-ASSITALIA per essere manlevato da ogni eventuale responsabilità la quale concordava col Sig. Speranza un risarcimento di Euro 3.600,00 in data 30/7/2009.

Che l'INA-ASSITALIA tuttavia non procedeva al pagamento dell'importo riconosciuto ed accettato.

Che in data 7/7/2011 il Comune di Buccino si costituiva in giudizio chiedendo la chiamata in garanzia dell'INA-ASSITALIA. Richiesta dichiarata inammissibile dal Giudice adito.

Che con nota del 20/12/2012 l'avvocato difensore del Comune di Buccino, avv. Lucia Salimbene, dinanzi alla prospettata nomina di un C.T.U. che non avrebbe potuto fare altro che confermare il danno con ulteriore aggravio di spese per il Comune, consigliava la strada dell'accordo transattivo.

Che con Delibera di giunta Comunale n. 53 del 18/3/2013 il Comune di Buccino approvava il presente schema transattivo che definisce in Euro 4.500,00 la somma dovuta dal Comune di Buccino al Sig. Speranza Pasquale Mario per i danni di cui sopra da pagare in due rate di Euro 2.250,00 l'una, da pagare la prima entro 15 giorni dalla firma della presente transazione, la seconda entro 6 (sei) mesi dalla suddetta sottoscrizione, riservandosi l'Ente di avviare autonomo procedimento nei confronti della inadempiente INA-ASSITALIA per recuperare, gravata di interessi, la somma dovuta alla luce del presente atto.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene:

- 1) Il Comune di Buccino come in premessa rappresentato riconosce al Sig. Speranza Pasquale Mario, come in premessa identificato a titolo di risarcimento per i danni al locale di sua proprietà in Via Oleiros la somma di Euro 4.500,00 a tacitazione di ogni pretesa del suddetto Sig. Speranza Pasquale Mario.
- 2) Il pagamento avverrà in due rate di Euro 2.250,00 l'una, la prima entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione, la seconda entro sei (6) mesi da detta sottoscrizione.
- 3) Il Sig. Speranza Pasquale Mario, con la presente sottoscrizione accetta la somma di Euro 4.500,00 a risarcimento dei danni di che trattasi ed a tacitazione di ogni, qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune di Buccino per la vertenza oggetto della presente.

IL COMUNE

IL SIG. SPERANZA PASUALE MARIO

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 27 MAR. 2013 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 27 MAR. 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 27 MAR. 2013



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 27 MAR. 2013



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania